

Codice A17100

D.D. 9 giugno 2015, n. 339

**DGR n. 29-1516 del 3.6.2015, come modificata dalla DGR n. 26-1546 in data 8.6.2015. Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 326 del 4.6.2015, recante disposizioni applicative riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) per la campagna 2015 relative alle azioni 214.1 e 214.2 del PSR 2007-2013**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2”;

viste le premesse alla citata DGR e le valutazioni effettuate a sostegno del dispositivo approvato;

visto che la DGR citata ha stabilito la presentazione di nuovi impegni giuridici (anche denominati domande di aiuto e di pagamento) per l’anno 2015 ai sensi delle azioni 214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata” e 214.2 “Applicazione di tecniche di produzione biologica” condizionata alla notificazione ai servizi della Commissione europea delle modifiche al PSR 2007-2013 consistenti, tra l’altro, nei trasferimenti delle economie di altre misure del PSR a favore della misura 214;

tenuto conto che la DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 ha stabilito (punto 2 del dispositivo) che l’ammissibilità delle domande è vincolata all’approvazione da parte della Commissione UE:

- delle necessarie modifiche finanziarie al PSR 2007-2013 e
- del PSR 2014-2020 al fine di utilizzare le risorse della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica” secondo il regime transitorio, qualora le risorse del PSR 2007-2013 non siano sufficienti oppure non siano utilizzate entro il 31.12.2015;

considerato che al finanziamento in regime transitorio delle domande di aiuto e di pagamento ai sensi delle azioni 214.1 e 214.2 sono stati destinati complessivamente 27 milioni di € di spesa pubblica totale che potranno essere reperiti in parte nel PSR 2007-2013, senza la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte, anche a seguito dei trasferimenti alla misura 214 di risorse provenienti dalle economie di altre misure sia a carico del nuovo piano finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020;

visto che in caso di indisponibilità dei fondi della precedente programmazione o di impossibilità del loro utilizzo entro il 31.12.2015, i fondi a carico del PSR 2014-2020 potranno consistere, al massimo, nei 27 milioni di € di cui si è detto così ripartiti nelle 3 quote con fondi cofinanziati: quota UE 11.642.400,00 € (43,12%), quota Stato 10.751.400,00 € (39,82%) e quota Regione 4.606.200,00 € (17,06%);

tenuto conto che, nel caso dell’attribuzione al PSR 2014-2020, la quota di cofinanziamento regionale trova copertura nell’UPB A17042 (Imp. di spesa n. 283/2015 di € 12.380.000,00);

visto che la DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 ha riportato in allegato i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale 2007-2013 per le azioni 214.1 e 214.2 che verranno applicati alle domande di aiuto (e di pagamento) e che costituiscono l’allegato facente parte della medesima deliberazione;

tenuto conto delle condizioni richiamate dalla citata DGR al punto 3) del dispositivo che verranno applicate alle domande di aiuto (e di pagamento):

- la verifica del rispetto degli impegni tecnici delle azioni agroambientali in oggetto aventi durata quinquennale;
- il regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014, in vigore dal 2015;
- i criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, i criteri e attività minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (clausola di revisione di cui al primo par. dell'art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.;
- il quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, tra cui il rispetto delle norme dei pagamenti diretti e l'adesione nel 2016 all'analoga operazione di produzione integrata della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e all'agricoltura biologica di cui alla misura 11 del PSR 2014-2020 (clausola di revisione di cui al secondo par. dell'art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.;
- l'esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi ;
- l'esclusione dal sostegno dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo), a causa dell'impossibilità di garantire la verifica e il controllo dell'esecuzione degli impegni tecnici già svolti, fatte salve le colture in questione praticate da aziende aderenti all'azione 214.2 che abbiano notificato l'ingresso al regime di produzione biologica prima della campagna agraria 2015 (11/11/2014);
- l'esclusione dal sostegno dell'impegno aggiuntivo facoltativo "manutenzione dei nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti" a causa della mancata corrispondenza con i nuovi impegni delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020;

vista la DGR n. 26-1546 in data 8.6.2015, che in base a nuovi elementi emersi da comunicazioni degli Organismi pagatori ha modificato la citata DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e in particolare il 6° trattino, punto 6 del dispositivo, riguardante l'esclusione dei cereali autunno-vernini dal sostegno per l'anno 2015; sostituendolo con il testo seguente:

<< - l'esclusione dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo) dal sostegno per l'anno 2015, nel caso dell'azione 214.1, per le aziende agricole che non hanno aderito a tale azione nel 2014 e, nel caso dell'azione 214.2, per le aziende che all'inizio della corrente campagna agraria (11/11/2014) non erano assoggettate al regime di controllo della produzione biologica per tali colture;>>

considerato che tale modifica è finalizzata a non penalizzare le aziende agricole che nel 2014 hanno aderito all'azione 214.1 come ultimo anno di impegno (8°, 6° o 5°) e che hanno continuato ad applicare le Norme tecniche di produzione integrata sull'intera superficie aziendale, inclusi i cereali autunno-vernini, nella prospettiva di poter proseguire nella corrente campagna agraria l'attuazione degli impegni in scadenza;

considerato che, anche a seguito della modifica, viene mantenuta l'esclusione dal sostegno dei cereali autunno-vernini per le aziende che hanno notificato l'avvio della produzione biologica dopo l'11 novembre 2014 e per le aziende che non hanno mai aderito all'azione 214.1 o comunque non hanno presentato la relativa domanda di pagamento nel 2014, in quanto essi non forniscono

garanzie di adeguata conoscenza degli impegni dell'azione 214.1 e di continuità nella loro applicazione fin dall'inizio della corrente campagna;

preso atto che la DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 ha autorizzato la Direzione Regionale 17 Agricoltura a svolgere le procedure per l'approvazione delle disposizioni per l'assunzione dei nuovi impegni e specificato che tali disposizioni consistono nelle procedure di presentazione delle domande, nelle disposizioni di natura tecnica, di gestione delle eventuali graduatorie, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, compresa l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR, nell'ambito delle competenze regionali;

ricordato che tali disposizioni sono state approvate mediante la Determinazione dirigenziale (DD) n. 326 del 4.6.2015 avente per oggetto: "Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015";

considerato che è pertanto necessario adeguare la D.D. n. 326 del 4.6.2015 alla modifica sopra descritta, modificando i seguenti punti:

- il 6° trattino, punto 3) del dispositivo e
- l'11° capoverso della Parte prima (Parte generale) dell'allegato;

rilevata la presenza di errori materiali nella DD n. 326 del 4.6.2015 ed in particolare nella tabella "Enti delegati" nella parte seconda (Istruzioni per la presentazione delle domande in allegato e per fasi procedurali successive) dell'allegato, occorre aggiornare la nomenclatura della Città metropolitana di Torino e cancellare la riga relativa alla Comunità Montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, che non costituisce più un Ente delegato;

visto che le fasi di presentazione della domanda sono state semplificate consentendo al 1° anno la presentazione di un'unica domanda che costituisce domanda di partecipazione al regime di sostegno ma anche domanda di pagamento, fermo restando il vincolo di presentare una domanda di pagamento in ogni anno successivo al primo;

tenuto conto che le domande sono gestite con un sistema informativo che permette la compilazione on line e che sono stati definiti le dichiarazioni e gli impegni che i richiedenti sottoscrivono all'atto della presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) delle azioni 214.1 e 214.2 mediante la determinazione dirigenziale n. 327 del 4.6.2015;

rilevato che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova regolamentazione dell'Unione europea che, in materia di controlli, è valida anche per impegni giuridici assunti ai sensi del reg. (CE) n. 1698/2005, occorre aggiornare tali riferimenti nelle seguenti parti dell'allegato della DD n. 326 del 4.6.2015:

- nella Parte prima (Parte generale), parte introduttiva,
- nella Parte prima (Parte generale), capitolo 3 (Normativa di riferimento), 3.1.1 (Norme comunitarie),
- nella Parte prima, capitolo 4 (Definizioni);

visto che nella Parte terza dell'allegato alla DD n. 326 del 4.6.2015 (Disposizioni per l'attuazione degli impegni), il par. 8 (Entità degli aiuti) delle Disposizioni specifiche per l'azione 214.1 ed il par. 9 (Entità degli aiuti) delle Disposizioni specifiche per l'azione 214.2 non chiariscono se sia consentito il livello di premio "introduzione" nel caso delle aziende che abbiano già svolto un

periodo di impegno ai sensi della misura 214 del PSR 2007-2013, è necessario specificare che il livello di premio citato non è applicabile a tali aziende:

tenuto conto dell'approssimarsi del termine ultimo per la presentazione delle domande, occorre dare immediata esecutività alla presente determinazione;

tenuto conto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpea per le parti di competenza;

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

### *determina:*

in applicazione della deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 29-1516 del 3/6/2015, modificata dalla DGR n. 26-1546 del 8/6/2015, di approvare le seguenti modifiche alla determinazione dirigenziale (DD) n. 326 del 4/6/2015, recante disposizioni per la presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi delle azioni 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) e 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica):

1) il sesto trattino del punto 3) del dispositivo è sostituito dal seguente:

<< - l'esclusione dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo) dal sostegno per l'anno 2015, nel caso dell'azione 214.1, per le aziende agricole che non hanno aderito a tale azione nel 2014 e, nel caso dell'azione 214.2, per le aziende che all'inizio della corrente campagna agraria (11/11/2014) non erano assoggettate al regime di controllo della produzione biologica per tali colture;>>;

2) l'allegato è modificato secondo quanto riportato nell'allegato facente parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
dott. Franco Antonio Olivero

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione agricoltura.

Allegato

L'allegato della determinazione dirigenziale n. 326 del 4.6.2015 è modificato nel modo seguente:

a) Parte prima (Parte generale):

- il secondo capoverso del testo introduttivo che precede il paragrafo 1 (Contenuto delle presenti disposizioni) è sostituito dal seguente:

<<Le modalità attuative del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sono definite dal regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 e s.m.i.; le modalità di applicazione delle procedure di controllo e di condizionalità sono definite dal reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, integrato dal reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, e dal reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, che ne reca modalità di applicazione>>;

- l'undicesimo capoverso del testo introduttivo che precede il paragrafo 1 (Contenuto delle presenti disposizioni) è sostituito dal seguente:

<< La citata deliberazione della Giunta, come modificata dalla deliberazione della Giunta n. 26-1546 del 8/6/2015, ha escluso dal sostegno dell'anno 2015 i cereali autunno-vernini:

nel caso dell'azione 214.1, per le aziende che non hanno aderito a tale azione nel 2014, in quanto esse non forniscono garanzie di adeguata conoscenza delle norme tecniche dell'azione e di continuità della loro applicazione dall'inizio della corrente campagna agraria;

nel caso dell'azione 214.2, per le aziende che all'inizio della corrente campagna agraria (11/11/2014) non erano assoggettate al regime di controllo della produzione biologica per tali colture.>>;

- nel capitolo 3. (Normativa di riferimento), 3.1 (Norme generali), 3.1.1 (Norme comunitarie):

- dopo il 9° punto viene inserito il presente testo: <<- regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei), come integrato dal reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione, e reg. di esecuzione n. 215/2014 della Commissione che detta norme di attuazione>>;

- l'11° punto è sostituito dal testo seguente: <<- regolamento (UE) n. 1306/2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e che abroga, tra l'altro, il reg. (CE) 1290/2005 (GU L 347 del 20.12.2013)>>;

- il 14° punto è sostituito dal seguente: <<- regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, allo sviluppo rurale, e che abroga, tra l'altro il reg. (CE) n. 1122/2009 ed il reg. (UE) n. 65/2011 (GU L181 del 20/06/2014)>>;

- nel capitolo 4. (Definizioni), il primo capoverso è così sostituito:

<<L'art. 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 comprende alcune definizioni utili alla comprensione di termini utilizzati nel presente documento>>.

b) Parte seconda (Istruzioni per la presentazione delle domande e per fasi procedurali successive):

dopo il paragrafo 9, nell'elenco degli Enti delegati preposti al ricevimento e all'istruttoria delle istanze il riferimento alla Provincia di Torino viene sostituito dal riferimento alla Città Metropolitana di Torino e la riga relativa alla Comunità Montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana viene eliminata;

c) Parte terza (Disposizioni per l'attuazione degli impegni), sezione II (Disposizioni specifiche per le singole azioni):

- nelle (Disposizioni specifiche per l'azione 214.1):
  - al paragrafo 8 (Entità degli aiuti) il secondo e terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

<<Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, agli imprenditori che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione integrata e, in particolare, che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione integrata nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 e/o della misura 214 del PSR 2007-2013.  
Per l'anno 2015 la deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 3/6/2015, come modificata dalla deliberazione di Giunta n. 26-1546 in data 8/6/2015, ha escluso dal sostegno i cereali autunno-vernini per le aziende che non hanno aderito a tale azione nel 2014, in quanto esse non forniscono garanzie di adeguata conoscenza delle norme tecniche dell'azione e di continuità della loro applicazione dall'inizio della corrente campagna agraria.>>
- nelle (Disposizioni specifiche per l'azione 214.2):
  - al paragrafo 9 (Entità degli aiuti), il secondo e terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

<<Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, agli imprenditori che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione biologica e, in particolare, che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione biologica nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 e/o della misura 214 del PSR 2007-2013.  
Per l'anno 2015 la deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 3/6/2015, come modificata dalla deliberazione di Giunta n. 26-1546 in data 8/6/2015, ha escluso dal sostegno i cereali autunno-vernini per le aziende che all'inizio della corrente campagna agraria (11/11/2014) non erano assoggettate al regime di controllo della produzione biologica per tali colture.>>